

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 31.10.2018 La Nuova Procedura Civile, 5, 2018

 $\overset{ extit{Centro Studi}}{\mathsf{D}}$ iritto $\overset{ extit{A}}{A}$ vanzato

Revocatoria e nozione di credito

L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

Tribunale di Roma, sezione decima, sentenza del 20.09.2018

...omissis...

n riferimento alla richiesta di azione revocatoria avanzata da parte attrice, parte convenuta affermava che non vi erano i presupposti in quanto il sigddd non aveva venduto i suoi immobili per sottrarli alla garanzia del credito ma solo perché gli si era presentata l'occasione; ciò si desumerebbe anche dal fatto che la vendita era avvenuta tre anni dopo che il sigddd aveva prestato avallo alle cambiali: pertanto se avesse voluto compiere un'azione fraudolenta lo avrebbe fatto prima; dd non sapeva nulla del credito vantato dalla ddd. nei confronti del sig. ddd né delle esecuzioni pendenti.

Parte convenuta contestava le affermazioni attoree in riferimento alla presunta simulazione, asserendo che era irrilevante che il sig. ddd non avesse fatto la comunicazione di variazione anagrafica della residenza, e a aggiungeva che l'immobile era oggetto di contratto di locazione che il sigddddddddd aveva stipulato con la madre per non lasciarla senza un posto in cui vivere, considerata la vendita imminente; sostenenva inoltre che l'imminenza della vendita aveva inciso sulla determinazione del prezzo.

Nella memoria di cui all'art. 183, 6 c., n. 1 c.p.c. parte attrice affermava l'inammissibilità delle eccezioni di parziale estinzione e parziale compensazione sollevate da controparte in quanto tardive essendosi parte convenuta costituita nella prima udienza. Inoltre, rilevava che a fronte di tali eccezioni controparte nelle conclusioni non aveva però avanzato domanda riconvenzionale di rideterminazione del credito di parte attrice, rimanendo pertanto quali uniche domande quelle di parte attrice. Parte attrice ribadiva inoltre la correttezza del quantum del credito, giacché la transazione con la L. non riquardava le somme garantite con le venti cambiali ma le

ulteriori somme di cui era debitrice ddd Parte attrice contestava inoltre il presunto credito vantato dalla ddddd in quanto non provato. Parte attrice ribadiva inoltre quanto già affermato in riferimento alla richiesta di azione revocatoria e alla simulazione.

Parte convenuta nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3 c.p.c. riteneva illegittime le considerazioni compiute da parte attrice nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 in quanto parte convenuta non aveva presentato la memoria n. 1.

Nel corso di causa veniva svolta CTU da parte del Dott. Ing. Manuela Salerni per determinare il valore di mercato degli immobili al momento della compravendita. La CTU ha accertato che il valore del bene immobile ad uso abitativo era pari ad Euro 296.800,00 e quello del garage era di Euro 81.000,00, mentre i due beni erano stati alienati per il prezzo di Euro 130.000,00.

Con riferimento all'azione revocatoria l'art. 2901 c.c. indica una serie di condizioni, alcune oggettive altre soggettive. Le condizioni di natura oggettiva sono l'esistenza di un credito e il compimento da parte del debitore di un atto che reca pregiudizio alle ragioni del creditore. Le condizioni di tipo soggettivo, nel caso di atto successivo al sorgere del credito, sono invece la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore e, in caso di atti a titolo oneroso, anche la conoscenza di tale pregiudizio da parte del terzo.

Nella fattispecie si ritengono integrate tutte le condizioni elencate.

In primo luogo, la dddd era titolare di un credito nei confronti della dddddd si era costituito garante tramite sottoscrizione per avallo delle cambiali emesse. Le contestazioni di parte convenuta, relativa all'ammontare del credito, che si assumerebbe inferiore a quanto prospettato dall'attore, è irrilevante ai fini della pronuncia sulla revocatoria. Infatti "l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (Cass Sez. 3 n. 5619 del 22/03/2016).

La vendita da parte del sig. ddddd. dell'unico immobile (che comprendeva un immobile ad uso abitativo e un immobile ad uso garage) presente nel suo patrimonio provocava indubbiamente un pregiudizio alle ragioni creditorie in quanto ne rendeva non solo più difficile ma addirittura impossibile il soddisfacimento.

In secondo luogo, in relazione alle circostanze soggettive, il sig. ddd non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che l'alienazione del suo unico bene avrebbe arrecato al creditore. Ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che la dddddd già precedentemente, in data 11.06.2012, aveva notificato atto di precetto sia alla E. sia ad entrambi gli avallanti ddd e aveva poi agito esecutivamente nei confronti dei due avallanti; successivamente la C.dddd

Quanto invece alla scientia damni da parte della Adddd.l., terzo acquirente del bene, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione

posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 27/03/2007).

Pertanto, la vendita del suddetto immobile (abitazione e garage) ad un prezzo di 130.000,00 euro e quindi di molto inferiore al valore di mercato determinato dal CTU Ing. Manuela Salerni (pari ad Euro 296.800,00 per l'immobile ad uso abitativo e Euro 81.000,00 per il garage), unitamente al fatto che si trattava dell'unico bene immobile di proprietà del V., costituiscono elementi atti a fondare idonea presunzione della scientia damni da parte del terzo.

D'altra parte il debitore non ha dimostrato di avere patrimonio sufficiente ad adempiere la propria obbligazione nonostante l'alienazione del bene immobile.

Da quanto detto emerge che sono realizzate tutte le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. e pertanto va accolta la domanda proposta in via principale di revocatoria della compravendita dell'immobile compiuta dal sig. V..

Alla soccombenza del convenuto consegue la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'istruttoria compiuta, secondo i parametri medi.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- 1) Accoglie la domanda di revocatoria di parte attrice ddddddd in personddd.Pddddd in fallimento, della compravendita avvenuta in data 19.03.2013 tra il sig. dddd. in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitazione ...omissis...
- 2) Condanna il sig. V...omissis... in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di FALLIMENTO C.Pdddddd, in persona del curatore pro tempore, che liquida in Euro 7.254,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
- 3) Pone definitivamente a ...omissis...n persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, le spese CTU, liquidate separatamente. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018. Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2018.

